



UNITÀ ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
UNITÀ ORGANISATIVA DI SERVİES SOZIO-ASSİSTENZİELİ

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ' ORGANISATIVA: PIANO DEI CONTI FINANZIARIO/ PIAN DI CONC FINANZIÉL: CAPITOLO/CAPITOL: RESPONSABILE / RESPONSÀBOLA:	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ SERVİES SOZIO-ASSİSTENZİELİ 1.3.2.15.999 3130/90 dott.ssa/d.ra Paola Rasom
---	---

DETERMINAZIONE / DETERMINAZION N.

213

- ANNO / AN 2024

assunta in data / toute sù ai

3 giugno 2024 / 3 de jugn del 2024

OGGETTO: L.P. 27.07.2007, n. 13 - Affidamento dell'incarico di mediazione familiare ad ALFID Associazione Laica Famiglie in Difficoltà Onlus di Trento – per l'anno 2024 (CIG B1B7A13546).	SE TRATA: Ge dèr su l'encèria de mediazion familièra a ALFID Sociazion Laica Families en Dificoltà Onlus de Trent – per l'an 2024. (CIG B1B7A13546).
--	--

DETERMINAZIONE / DETERMINAZIONE N. 213/2024

OGGETTO: L.P. 27.07.2007, n. 13 - **Affidamento dell'incarico di mediazione familiare ad ALFID Associazione Laica Famiglie in Difficoltà Onlus di Trento – per l'anno 2024 (CIG B1B7A13546).**

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla “riforma istituzionale” in Trentino, che, all’art. 19, ha previsto il Comun General de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponentiale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l’art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l’art. 19 con cui è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l’art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell’art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Südtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il “Codice degli Enti Locali” – (C.E.L) delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun General de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- il bilancio di previsione del C.G.F. per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026, approvato dal Consei General con la deliberazione n. 4-2024 del 29 gennaio 2024, immediatamente esecutiva;
- il P.E.G. per il 2024-2026, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 5-2024 del 29 gennaio 2024, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione del Consei de Procura n. 30/2024 del 11.04.2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consei de Procura ha approvato l’aggiornamento 2024 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell’Ente e degli organi elettivi del Comun General de Fascia;

accertato che, in base a tali atti, l’adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell’U.O. dei Servizi socio assistenziali, e richiamato il Decreto del Procurador del Comun General de Fascia nr. 5 del 29.12.2023, con il quale la sottoscritta dott.ssa Paola Rasom è stata incaricata di svolgere per l’anno 2024 le funzioni e le mansioni di Responsabile dei Servizi socio-assistenziali;

vista la L.P. 27.07.2007, n. 13 e s.m. che prevede che il Comun General de Fascia eserciti in competenza diretta le funzioni socio-assistenziali;

richiamato l’art. 34, comma 2, lettera c) della L.P. 27.07.2007, n. 13, che prevede tra gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare la mediazione familiare quale intervento volto a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori;

richiamate le Deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 2261 di data 19.10.2012 e relativo allegato, che prevede la facoltà da parte dell’ente locale di affidare “il servizio di mediazione familiare ad organizzazioni del terzo settore operanti nel settore delle mediazioni, dandone comunicazione alla Provincia”;
- n. 1013 del 24.05.2013 che approva l’Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale, criteri e modalità d’esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l’anno 2013”, e prevede che dal primo gennaio 2013 il servizio di mediazione familiare rientri nelle competenze dirette delle Comunità di Valle, che devono procedere alla regolamentazione e all’erogazione del servizio;

- n. 1863 del 21.10.2016 “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale 2016 - 2018 e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale.”, che individua le competenze di livello locale e di livello provinciale;
- n. 2261 di data 19 ottobre 2012 che ha approvato l’Atto di organizzazione del servizio di mediazione familiare, che ha come finalità la promozione del servizio di mediazione familiare anche nell’ottica di sussidiarietà rispetto agli enti locali e prevede che, nell’ipotesi di impossibilità per l’ente locale di garantire il livello essenziale di mediazione familiare per carenza di proprio personale specificamente formato, l’Ente può:
 - affidare, con oneri a proprio carico, il servizio di mediazione a organizzazioni del terzo settore operanti nel settore della mediazione, dandone comunicazione alla Provincia;
 - avvalersi di mediatori familiari libero professionisti in possesso dei requisiti e dei titoli riconosciuti abilitanti all’attività di mediazione familiare;
 - richiedere al Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali di avvalersi di personale dipendente provinciale, riconoscendo un costo per ogni ora di attività frontale. Il budget di livello locale dell’anno successivo sarà conseguentemente ridotto in base alle ore richieste e assicurate dal personale provinciale.
- n. 911 di data 28.05.2021 “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017” la quale all’allegato 1, punto 3 stabilisce che:
 - in merito ai livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio assistenziali di livello locale “è ammesso un livello di servizio inferiore allo standard qualora la Comunità o Territorio dimostri di aver soddisfatto il relativo bisogno assistenziale”.
 - lo standard per la mediazione familiare è determinato dall’erogazione annuale di non meno della media delle ore frontali erogate nel triennio precedente e dalla partecipazione alla promozione dell’intervento;
- n. 174 del 7/02/2020 avente per oggetto l’adozione delle Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella provincia di Trento;
- n. 359 di data 05 marzo 2021, avente ad oggetto “Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell’anno 2021”, che individua, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2007 e disciplinati in dettaglio dalle “Linee Guida” summenzionate;

considerato che il servizio di mediazione familiare per la Val di Fassa veniva gestito in convenzione con la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, e che la suddetta convenzione è scaduta, e non essendoci da parte della dipendente della Comunità la possibilità di proseguire la collaborazione, si rende necessario esternalizzare il servizio di mediazione familiare mediante l’affidamento dell’incarico ad un soggetto del Terzo Settore;

visto in proposito che il Servizio Sociale ha individuato l’Associazione ALFID Onlus di Trento, soggetto autorizzato ed accreditato per operare in ambito socio assistenziale con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche della PAT n. 4237 del 27.09.2021, specializzata nel settore della mediazione familiare, consulenza di coppia e gruppi di aiuto per genitori separati ma anche in settori come la gestione di gruppi di parola per bambini e adolescenti, percorsi di aiuto per donne nelle situazioni di violenza domestica e percorsi di cambiamento per uomini maltrattanti, ritenendola pertanto soggetto idoneo all’esecuzione della prestazione, in data 15.05.2024 con prot. 2498 – 3.5 è stato richiesto un preventivo di spesa;

richiamato il preventivo di spesa presentato da ALFID Onlus di Trento con nota del 16.05.2024, acquisito agli atti al prot. 2527 – 3.5, che prevede un corrispettivo di € 55,00 per ora di servizio di mediazione, ivi compresi oneri di trasferta, attività di sensibilizzazione sul territorio ed € 100,00 per l’incontro per alta conflittualità;

considerato che l’importo del servizio risulta essere inferiore a Euro 140.000,00 e che pertanto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso l’affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;

ritenuto che ai sensi dell’art. 48 co. 2 del Dlgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo ad interpellare operatori economici aventi sede all’estero, considerata la natura e l’importo del servizio;

visto l’art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l’art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, nonché l’art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a Euro 5.000,00;

vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita agli atti al n. prot. 2851 – 3.5 di data 3/06/2024, con attestazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;

verificate le Annotazioni riservate da parte di ANAC (ns. prot. n. 2541 del 17/05/2024);

verificata la regolarità contributiva e previdenziale della ditta mediante l'acquisizione del DURC (protocollo INAIL_43817562 con scadenza validità il 18/09/2024, ns. prot. 2853 – 3.5 del 3/06/2024);

ritenuto quindi di affidare l'incarico del servizio di mediazione familiare ad ALFID Onlus di Trento per una spesa complessiva di Euro 3.000,00 per l'anno 2024;

precisato infine che:

- per il suddetto servizio è stato acquisito il C.I.G. **B1B7A13546**;
- la spesa per il servizio di mediazione familiare pari ad € 3.000,00 (esente IVA art. 10 ai sensi del DPR 633/72) verrà impegnata sul Capitolo 3130/90;
- la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato dal Consei de Procura con deliberazione n. 17/2016 del 15.2.2016, come da ultimo aggiornato con la deliberazione del Consei de Procura nr. 1/2023 del 12/01/2023;

DETERMINA:

1. di affidare, per le motivazioni citate in premessa, l'incarico di mediazione familiare e percorsi di alta conflittualità, ad ALFID Associazione Laica Famiglie in Difficoltà Onlus di Trento – C.F. 96008290221 - P.IVA 01203360225 – al fine di attivare sul territorio della Val di Fassa un servizio rivolto ai genitori che affrontano la separazione o il divorzio per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli e per mantenere il ruolo di genitori nella vita dei figli;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
3. di riconoscere all'Associazione il compenso orario pari ad €. 55,00 per ogni ora di servizio di mediazione familiare ed € 100,00 per ogni incontro di percorso di alta conflittualità, (da erogare secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 2261 del 19.10.2012 e dal relativo allegato "Atto di organizzazione sul servizio di mediazione familiare", nonché dalle deliberazioni citate in premessa n. 2013/2014 e n. 1863/2016, modificata con deliberazione n. 1292/2018), e sulla base del preventivo presentato in data 16.05.2024 e acquisto in atti al prot. nr. 2527 – 3.5;
4. di impegolare la spesa di € 3.000,00 (esente IVA art. 10 ai sensi del DPR 633/72) sul Capitolo 3130/90, imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2024,
5. di liquidare la suddetta spesa dietro il rilascio di regolari fatture elettroniche;
6. di dare atto che per il suddetto incarico è stato acquisito a tal fine il relativo C.I.G. (codice identificativo di gara) nr. **B1B7A13546** e che sono stati richiesti i documenti necessari ai fini del pagamento delle prestazioni rese (conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.);
7. di comunicare ad ALFID Associazione Laica Famiglie in Difficoltà Onlus di Trento quanto così determinato nelle forme previste dall'art. 33 della L.P. 30.11.1997, n. 23 e s.m.i;
8. di precisare che la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato con la deliberazione del Consei de Procura n. 17/2016 del 15.2.2016, come da ultimo aggiornato con la deliberazione del Consei de Procura nr. 1/2023 del 12/01/2023;
9. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa con essa disposto ed esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e degli artt. 5, e 22, 2° del vigente Regolamento di contabilità.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 si dà evidenza che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA RESPONSABILE DELL'U.O. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

f.to digitalmente
dott.ssa /d.ra Paola Rasom

UFF.SOC./ls